

RICHIESTA DEL TIMBRO ANALOGICO (FACOLTATIVO)

Il timbro viene rilasciato agli iscritti che ne facciano esplicita richiesta all'Ordine mediante lettera che può essere consegnata a mano, inviata via e-mail o tramite servizio postale. Il costo è di **€ 40,00** da versare esclusivamente mediante bollettino PagoPA creato ad hoc. Per l'emissione va contattata preventivamente la Segreteria.

La realizzazione del timbro richiede all'incirca una settimana. La Segreteria provvederà a comunicare all'iscritto la data in cui potrà ritirare il timbro.

RICHIESTA "SMART CARD" (OBBLIGATORIA) TESSERINO DI RICONOSCIMENTO – TIMBRO E FIRMA DIGITALE

La Smart Card non sostituisce il timbro analogico e contiene:

- firma digitale;
- timbro professionale digitale con relativo certificato qualificato di iscrizione all'Albo;
- marche temporali;
- carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- software per la registrazione dei Crediti Formativi (CFP).

L'Iscritto può scegliere fra le opzioni sotto riportate:

- A. smart card (24,40) + spese sped. (10,98 €) - **35,40 €**
- B. smart card (24,40) + lettore (8,54) + spese sped. (10,98 €) - **43,92 €**
- C. Kit Smart Card + Token Key (63,44) + spese sped. (10,98 €) - **74,42€**
- D. Kit Smart Card + Token Key + Lettore (73,20)+spese sped. (10,98 €) - **84,18€**

NORME GENERALI PER L'USO DEL TIMBRO

1) Ogni elaborato tecnico, presentato da un Dott. Agronomo o da un Dott. Forestale o da un Agronomo Forestale Junior, a soggetti privati o a enti pubblici, dovrà essere autenticato con l'apposizione del timbro fornito dall'Ordine, attestante che il firmatario dell'elaborato possiede il requisito, prescritto dalla legge, della iscrizione all'Albo professionale.

2) Il timbro porterà l'iscrizione "Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali Padova"; al centro porterà il nome dell'iscritto, la sua qualifica professionale ed il numero del timbro. Detto numero progressivo non potrà più essere attribuito ad altro iscritto anche in caso di cancellazione dall'Albo del primo attributario.

3) Il timbro sarà assegnato dal Presidente dell'Ordine ad ogni iscritto, all'atto della sua iscrizione

nell'Albo. Il timbro sarà consegnato in dotazione soltanto agli iscritti che possono esercitare liberamente la professione.

4) Il timbro sarà riprodotto nella tessera di riconoscimento che, a norma dell'art. 21 del Regolamento di esecuzione della Legge n. 3 del 7/1/1976, DL 30/4/1981 n. 350, il Presidente dell'Ordine rilascia all'iscritto nell'Albo professionale.

5) Qualora il professionista, che sia in possesso di timbro professionale, cessi di essere iscritto nell'Albo per dimissioni, per trasferimento ad altro Albo, oppure in seguito a provvedimento di cancellazione, dovrà, all'atto stesso della presentazione della domanda di cancellazione o di trasferimento, oppure della comunicazione del provvedimento di cancellazione adottato dal Consiglio, riconsegnare il timbro alla sede dell'Ordine. Nel caso di variazione dello stato giuridico-professionale dell'iscritto, comportante il divieto dell'esercizio della libera professione, dovrà riconsegnare il timbro professionale al momento della prescritta comunicazione all'Ordine. Della avvenuta riconsegna sarà data ricevuta all'interessato. **In caso di smarrimento del timbro (sia analogico che digitale) il Professionista dovrà farne immediata denuncia al Presidente dell'Ordine che, a richiesta e dietro pagamento, potrà rilasciargli un duplicato.**

6) Il Professionista, cancellato dall'Albo, trasferito ad altro Albo, oppure passato nella categoria di coloro che non possono esercitare liberamente la professione, il quale non abbia riconsegnato il timbro nei termini indicati, sarà diffidato. Del provvedimento sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed agli Enti ed Uffici interessati. Il Professionista cancellato dall'Albo che continui l'esercizio della professione e faccia uso del timbro a tale effetto, sarà passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria.

7) È fatto divieto di provvedersi direttamente del timbro, o di usare timbri che abbiano caratteristiche simili. L'uso dei timbri che non siano stati rilasciati dall'Ordine è considerato infrazione perseguibile con provvedimento disciplinare.

8) L'Autorità Giudiziaria, gli Enti, gli uffici Pubblici comunque preposti alla vidimazione o alla approvazione degli elaborati, saranno invitati ad accertare che gli elaborati stessi siano muniti di timbro attestante l'iscrizione nell'Albo, e a respingerli se non lo siano, o non sia in altro modo valido accertata l'iscrizione nell'Albo, alla data della presentazione dell'elaborato. Agli Enti stessi sarà comunicata copia delle presenti disposizioni.